

Legge regionale 26 novembre 2025, n. 45

Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale

(BURC n. 234 del 26 novembre 2025)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le procedure per lo svolgimento del referendum popolare, previsto dall'articolo 123, terzo comma, della [Costituzione](#), cui può essere sottoposta l'approvazione o la sostituzione integrale dello [Statuto](#) regionale.
2. Esulano dall'ambito di applicazione della presente legge le leggi regionali di revisione statutaria parziale, per le quali trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 11 dello [Statuto](#) regionale in materia di referendum abrogativo.

Art. 2

(Adempimenti successivi all'approvazione dello [Statuto](#))

1. A seguito dell'approvazione dello [Statuto](#) con due deliberazioni successive da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della [Costituzione](#), il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo stesso, entro tre giorni, al Presidente della Regione.
2. Il testo dello [Statuto](#), privo della formula di promulgazione e senza numero d'ordine, viene pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), con l'indicazione della data di approvazione finale da parte del Consiglio regionale e con l'avvertenza che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono fare richiesta di procedere al referendum a norma della presente legge.
3. La Regione assicura la pubblicizzazione della possibilità di richiesta referendaria mediante:
 - a) affissione nei Comuni della Regione di manifesti informativi;
 - b) pubblicazione nel sito istituzionale regionale;
 - c) comunicazione ai mezzi di informazione;
 - d) comunicazione diretta ai Comuni e agli organi territoriali, al fine di garantire l'informazione capillare e trasparente della cittadinanza.

Art. 3

(Promulgazione in caso di scadenza dei termini)

1. Qualora, entro i termini stabiliti dall'articolo 123, secondo e terzo comma, della [Costituzione](#), il Governo della Repubblica non abbia promosso impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale né sia stata avanzata richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione dello [Statuto](#) con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Governo della Repubblica non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria; il Presidente della Regione promulga la seguente legge statutaria: ([Statuto](#) della Regione Calabria). La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione

Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.”.

Art. 4

(Effetti dell'impugnazione dello [Statuto](#) dinanzi alla Corte costituzionale)

1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale dello [Statuto](#), è preclusa ogni attività e operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, fino alla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del Governo, e della conseguente preclusione di attività e operazioni referendarie ai sensi del comma 1, mediante avviso pubblicato nel BURC e comunicazione ai delegati di cui agli articoli 7 e 8.
3. In caso di rigetto, da parte della Corte costituzionale, del ricorso promosso dal Governo, il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, si intende sospeso dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo e riprende a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano validità.
4. In caso di dichiarazione di illegittimità dello [Statuto](#) da parte della Corte costituzionale, il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte, approva a maggioranza assoluta e con un'unica deliberazione gli adeguamenti consequenziali al testo della legge stessa, consistenti nella soppressione delle disposizioni dichiarate incostituzionali nonché nel coordinamento formale del testo. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, si intende interrotto dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione della legge statutaria adeguata. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima dell'interruzione del termine perdono ogni validità.

Art. 5

(Richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum contiene la citazione della deliberazione consiliare di approvazione dello [Statuto](#), con l'indicazione della data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale, della data e del numero del BURC nel quale è stato pubblicato, nonché il quesito da sottoporre al referendum.
2. Il quesito di cui al comma 1 è così formulato: "Siete favorevoli al testo della legge statutaria recante ([Statuto](#) della Regione Calabria) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno... e pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria numero ... del... ?".
3. La richiesta di referendum, sottoscritta dai richiedenti secondo le disposizioni degli articoli 7 e 8, è depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4.

Art. 6

(Responsabile del procedimento)

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti. Il Segretario generale assicura la massima trasparenza nel procedimento referendario e garantisce l'accesso agli atti a promotori, delegati e soggetti legittimati dalla presente legge.

Art. 7

(Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali)

1. Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dai consiglieri regionali, in numero non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta, contestualmente, che essi sono consiglieri in carica.
2. La richiesta è corredata della designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, i quali provvedono a depositare la richiesta stessa presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
3. Del deposito della richiesta si dà atto mediante processo verbale redatto a cura del Segretario generale del Consiglio regionale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente elezione di domicilio presso il Consiglio regionale da parte dei delegati.
4. Il verbale è redatto in doppio esemplare, con la sottoscrizione dei delegati e del Segretario generale del Consiglio regionale. Un esemplare è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.
5. Il verbale di cui al comma 4 è immediatamente trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione unitamente alla richiesta di referendum sottoscritta dai consiglieri regionali. Della richiesta di referendum è dato avviso nel BURC riportando le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
6. Al fine di tutelare le minoranze consiliari e garantire l'esercizio del diritto di richiedere il referendum da parte di un quinto dei consiglieri regionali, non sono ammesse interpretazioni restrittive delle disposizioni del presente articolo; il procedimento di verifica della regolarità della richiesta si svolge secondo criteri di massima trasparenza e parità di trattamento, e i consiglieri regionali richiedenti hanno diritto di ricorso avverso atti di irregolarità.

Art. 8

(Richiesta di referendum da parte degli elettori)

1. Al fine della richiesta di referendum da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, i promotori dell'iniziativa, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, depositano apposita comunicazione scritta presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, corredata della designazione di tre delegati dei quali viene indicato il domicilio.
2. Del deposito della comunicazione dell'iniziativa si dà atto mediante processo verbale, redatto a cura del Segretario generale del Consiglio regionale, di cui viene rilasciata copia ai promotori.

3. Dell'iniziativa è data immediata notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione ed è dato avviso nel BURC riportando le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Per la raccolta delle firme degli elettori sono utilizzati fogli uso bollo, predisposti dai promotori, contenenti all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la richiesta di referendum, con le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Tali fogli sono vidimati in ogni facciata presso le segreterie comunali con l'apposizione del bollo dell'ufficio, la data e la firma del funzionario preposto.
5. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore nonché il Comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.
6. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della [legge 21 marzo 1990, n. 53](#) (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), ovvero dai consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la propria disponibilità al Presidente del Consiglio regionale. L'autenticazione indica la data in cui avviene e può essere anche collettiva, per ogni facciata, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, anche del numero complessivo di firme contenute in ciascuna facciata. Il pubblico ufficiale che autentica le firme dà atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o, comunque, impedito ad apporre la propria firma.
7. Il numero minimo di sottoscrittori è calcolato con riferimento al numero totale degli elettori della Regione accertato semestralmente dal Segretario generale del Consiglio regionale, sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni entro dieci giorni dalla conclusione delle revisioni semestrali previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#) (Approvazione del testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
8. La richiesta di referendum avviene con il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, di tutti i fogli contenenti le firme con allegati i certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di Comuni della Regione.
9. Del deposito della richiesta si dà atto mediante processo verbale redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.
10. La Regione assicura trasparenza nella raccolta e verifica delle sottoscrizioni mediante:
 - a) pubblicazione periodica aggiornata sul sito istituzionale dello stato di avanzamento della raccolta firme e dei termini residui;
 - b) comunicazione tempestiva ai promotori dei risultati delle verifiche;
 - c) informazione pubblica circa il numero di firme raccolte e il numero di firme necessarie per raggiungere il quorum;
 - d) accesso agli atti per promotori e delegati.

Art. 9

(Verifica della regolarità della richiesta di referendum)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, il Segretario generale del Consiglio regionale effettua la verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata.
2. Il Segretario generale del Consiglio regionale redige apposito verbale attestante il risultato della verifica effettuata e delle relative conseguenze. Il verbale è trasmesso ai delegati per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione nel BURC.

3. Sono garantiti il diritto di ricorso avverso il verbale di verifica e la dichiarazione di irregolarità della richiesta referendaria, con termine di presentazione pari a dieci giorni dalla pubblicazione nel BURC; il ricorso è deciso dal Segretario generale nel termine di quindici giorni, con possibilità di accesso agli atti; è altresì garantito il diritto di accesso agli atti della procedura di verifica per promotori, delegati e consiglieri richiedenti; le disposizioni del presente articolo si interpretano secondo il principio di massima trasparenza e garanzia dei diritti procedurali.

Art. 10

(Promulgazione dello [Statuto](#) o indizione del referendum)

1. Se il Segretario generale del Consiglio regionale dichiara l'irregolarità delle richieste di referendum ed è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 2, lo [Statuto](#) è promulgato dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dal Segretario generale del Consiglio regionale con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria in data ...; sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: ([Statuto](#) della Regione Calabria). La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria."
2. Se il Segretario generale del Consiglio regionale dichiara la regolarità di una o più richieste di referendum, il Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 2, provvede, con proprio decreto, a indire il referendum, fissandone la data di svolgimento in una domenica compresa tra il sessantesimo e il centovesimo giorno successivo all'emanazione del decreto stesso.
3. Il decreto di indizione di cui al comma 2, nel quale è riportato il quesito sottoposto al referendum, è pubblicato nel BURC entro dieci giorni dall'emanazione ed è notificato entro lo stesso termine al Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e ai Sindaci dei Comuni della Regione.
4. I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione del referendum mediante manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno e il luogo di convocazione e riportando il quesito sottoposto a referendum.

Art. 11

*(Costituzione dell'Ufficio centrale regionale,
degli Uffici provinciali e dell'Ufficio elettorale di sezione per il referendum)*

1. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello per la votazione presso la Corte di appello di Catanzaro e presso i Tribunali nella cui circoscrizione sono compresi i capoluoghi di provincia sono costituiti, in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia di referendum, rispettivamente, l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici provinciali per il referendum.
2. L'Ufficio centrale regionale è composto da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
4. In ciascuna sezione elettorale è costituito, in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia di referendum, un Ufficio elettorale di sezione per il referendum ai cui componenti spettano i compensi previsti dalla normativa statale.
5. La notificazione del decreto di indizione del referendum è comunicata tempestivamente anche ai delegati della richiesta referendaria e ai rappresentanti dei gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, al fine di assicurare piena informazione e garantire il pluralismo.

Art. 12

(Operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione. In esse è riprodotto, letteralmente a caratteri leggibili, il quesito sottoposto a referendum al quale seguono, ben evidenti, le due risposte proposte all'elettore: "Sì" – "No".
2. La votazione è effettuata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Le operazioni di voto sono espletate nella sola giornata della domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da leggi statali, le giornate di votazione e l'orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.
5. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti e proseguono ininterrottamente fino alla conclusione dello scrutinio stesso. Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni. Nel caso di più referendum regionali, l'Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio secondo l'ordine stabilito dal decreto di indizione.
6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale regionale possono assistere, ove lo richiedano:
 - a) un rappresentante dei sottoscrittori della richiesta di referendum indicato dai delegati per il referendum di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 1;
 - b) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale designato dal responsabile, rispettivamente, provinciale o regionale del partito, che tale risulti per attestazione del relativo presidente o segretario nazionale, ovvero dal presidente del gruppo consiliare.
7. La Regione promuove, ove tecnicamente possibile e compatibile con la normativa statale, l'esercizio del diritto di voto referendario da parte dei cittadini temporaneamente all'estero, al fine di garantire il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 48 della [Costituzione](#).

Art. 13

*(Operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale regionale.
Proclamazione del risultato del referendum)*

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione di tutti i Comuni della Provincia, l'Ufficio provinciale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella Provincia. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è inviato all'Ufficio centrale regionale unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione.
2. L'Ufficio centrale regionale, entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale degli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari all'approvazione della legge statutaria e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno è depositato presso la Corte di appello di Catanzaro, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli Uffici provinciali, e gli altri due sono inviati, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.
3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio centrale regionale decide quest'ultimo, in pubblica adunanza, prima di procedere alle operazioni di cui al comma 2.
4. Alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono assistere rappresentanti dei delegati della richiesta referendaria e rappresentanti dei gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 6. La Regione assicura piena pubblicità e trasparenza nelle operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, pubblicando tempestivamente sul sito istituzionale i dati relativi al procedimento referendario.

Art. 14

*(Promulgazione dello [Statuto](#). Pubblicazione del risultato sfavorevole
all'approvazione della legge statutaria)*

1. Nel caso in cui i voti favorevoli all'approvazione dello [Statuto](#) costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Regione, sulla base del verbale inviatogli dall'Ufficio centrale regionale, promulga la legge statutaria con la seguente formula:
"Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data... ha dato esito favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: ([Statuto](#) della Regione Calabria). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria".
2. Nel caso in cui i voti non favorevoli all'approvazione dello [Statuto](#) costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi favorevoli all'approvazione stessa, il Presidente della Regione, sulla base del verbale inviatogli dall'Ufficio centrale regionale, dispone la pubblicazione del risultato nel BURC.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. La presente legge riveste carattere ordinamentale e non comporta oneri certi, diretti e immediati sul bilancio regionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'effettivo svolgimento del referendum, non quantificabili allo stato, si provvede con specifico provvedimento della Giunta regionale, da adottare al momento della indizione della consultazione, e possono trovare copertura mediante specifica variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie allocato alla Missione 20 Programma 01 (U.20.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.
3. Gli oneri derivanti dalle misure aggiuntive di trasparenza, pubblicità e informatizzazione della procedura referendaria, nonché dall'eventuale estensione del diritto di voto ai cittadini temporaneamente all'estero, sono coperti dal medesimo capitolo di bilancio dedicato alle spese obbligatorie, secondo le indicazioni della relazione tecnico-finanziaria.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali con essa in contrasto.

Art. 17

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si adeguano automaticamente alle sopravvenienze normative statali in materia di referendum, di diritti politici e di tenuta delle liste elettorali, al fine di garantire l'armonia dell'ordinamento regionale con il quadro normativo nazionale.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.